

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 175

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMAROLI, BOF, CATTOI, CECCHETTI, GUSMEROLI, MACCANTI

Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione repubblicana fu approvata in un contesto storico-politico assai diverso da quello attuale e richiede perciò di essere ripensata in diverse parti. Diversi sono stati i tentativi di revisione costituzionale che hanno interessato la parte seconda della Costituzione, prima attraverso l'istituzione della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, poi con l'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sottoposta a *referendum* confermativo il 7 ottobre 2001, con il *referendum* costituzionale del 25-26 giugno 2006 sul testo della legge costituzionale concernente « modifiche alla parte II della Costituzione », approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005 e, infine, con il *referendum* del 4 dicembre 2016, nel quale la maggioranza dei votanti ha respinto le modifiche costi-

tuzionali approvate dai due rami del Parlamento nella XVII legislatura. La parte prima della Costituzione è stata invece interessata solo da limitate revisioni. Non c'è dubbio che la stessa ridefinizione delle funzioni tra centro e periferia in atto nel nostro ordinamento, nonché il riassetto dei rapporti tra potere pubblico e autonomia dei privati abbiano dei riflessi sulla parte prima della Costituzione. Per tali ragioni si avverte l'esigenza di modificare alcuni articoli della parte prima della Costituzione per meglio armonizzarli con le modifiche strutturali apportate alla nostra Carta. In particolare, il tema dell'istruzione è stato oggetto di rilevanti interventi che hanno valorizzato il ruolo delle regioni e delle autonomie scolastiche, come si rileva dal tenore del nuovo articolo 117 della Costituzione. L'esigenza di revisione della Carta costituzionale nel merito appare ricondu-

cibile, sul piano logico prima ancora che giuridico, all'entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62, laddove il legislatore ordinario ha inteso definire le scuole paritarie – private o degli enti locali – collocandole all'interno del sistema nazionale di istruzione, unitamente alle scuole statali e attribuendo loro l'idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. A tale fine il provvedimento ha dettato diritti e obblighi di questa categoria di scuole, prevedendo altresì una disciplina transitoria – della durata massima di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge – per le scuole che non intendano chiedere il riconoscimento della parità e continuino ad applicare le disposizioni del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, relative alle scuole non statali. Appare quindi opportuna una revisione dell'articolo 33 della Costituzione al fine di eliminare, al terzo comma, l'inciso « senza oneri per lo Stato », quanto alla facoltà di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione. In realtà l'espressione che si vuole sopprimere, frutto dell'« emendamento Corbino », non intendeva dire, come spiegò lo stesso presentatore dell'emendamento, che lo Stato

non può mai intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che nessun istituto privato può sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. Sembra più che mai attuale ora, alla luce della nuova normativa, una rilettura di questo inciso in modo da dare una copertura costituzionale all'istituto del « buono scuola » introdotto da alcune regioni tra le quali il Veneto e la Lombardia. Il principio di eguaglianza, sancito nella stessa Carta costituzionale, non può infatti dirsi pienamente attuato se non si rimuovono gli ostacoli che, di fatto, limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ampliando la possibilità di insegnamento, eliminando la disparità finanziaria di fatto esistente a danno di coloro che scelgono di frequentare un'istituzione scolastica privata. Partendo da tale punto, è necessario infatti che lo Stato metta a disposizione i mezzi economici idonei affinché possa nel concreto realizzarsi un sistema scolastico pluralistico. La riforma proposta avrebbe, infine, il pregio di riconoscere che anche i privati possono concorrere alla realizzazione di funzioni pubbliche e ciò in piena armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, le parole: « , senza oneri per lo Stato » sono soppresse.



19PDL0003740